



COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

ORIGINALE

Registro Generale n. 613 del 03-04-2026

Determinazione del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico

N. 23 DEL 03-04-2026

Ufficio: SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto: Disciplina del Pubblico Spettacolo - Approvazione nuova modulistica S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive per la richiesta di autorizzazioni per manifestazioni di pubblico spettacolo, a carattere temporaneo, da svolgersi all'aperto e/o al chiuso

L'anno duemilaventisei addì tre del mese di aprile, il Responsabile del servizio Rizzuto Audenzio

Premesso che:

- l'attività ricreativa, culturale e di pubblico spettacolo in genere costituisce per la città di Pozzallo un'importante risorsa a disposizione dei cittadini e non solo, ed è da sempre stata uno dei principali segni di vitalità che ha contraddistinto il Comune;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", all'art. 80 stabilisce che l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio;
- l'art. 141 del R.D. 06/05/1940, n. 635 "Regolamento di attuazione del TULPS", come integrato dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311 e modificato con D.L.gs. n. 222/2016, prevede che "per l'applicazione dell'art. 80 siano istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- in ordine al vigente regime autorizzatorio in materia di pubblici spettacoli e intrattenimenti, si rammenta che, se con il D.P.R. 616/1977 la licenza del Questore è stata sostituita con la licenza del Sindaco, per effetto dell'intervento normativo compiuto con l'art. 7, co. 8-bis, del D.L. n. 91 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 7.10.2013, n. 112, il legislatore ha introdotto forme di semplificazione, sostituendo la licenza del Sindaco ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio;
- ulteriori semplificazioni sono state previste, dapprima, con l'art. 38-bis del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 concernente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e recante un regime sperimentale di semplificazione applicabile all'organizzazione di talune tipologie di spettacolo dal vivo le quali, successivamente, con l'art. 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, recante "Misure urgenti in materia di cultura" sono state stabilizzate;
- il citato art. 38-bis ha previsto che, a decorrere dal 10 gennaio 2025, per favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, la realizzazione di spettacoli culturali dal vivo, quali il teatro, la musica, la danza (no ballo del pubblico) e il musical, le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche ed organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, sia sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata

dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo;

- in ordine alle attività nei pubblici esercizi con piccoli trattenimenti musicali, non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono nei pubblici esercizi (Art. 13 del D.L. 09.02.2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 che ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 del reg. es. Tulps), trattandosi di spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, **senza aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne configurano la trasformazione in un locale di pubblico spettacolo** per i quali è richiesta la licenza **del Sindaco** ex art. 68 TULPS. Inoltre:
 - nel locale o all'esterno non devono riscontrarsi spazi espressamente allestiti ad attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori;
 - l'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso,

Dato atto che:

- in data 12 settembre 2025 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 138, con il quale è stato realizzato il trasferimento, nel territorio della Regione Siciliana, delle funzioni di polizia amministrativa disciplinate dagli artt. 68 e 69 del TULPS;
- il citato Decreto Legislativo n. 138/25:
 - all'art. 1 **attribuisce ai Comuni siciliani le funzioni di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS**, riservando al Ministero dell'Interno, per il tramite dei Prefetti territorialmente competenti, la facoltà di diramare direttive relative alle funzioni di cui al comma 1 al Sindaco il quale risulta vincolato al rispetto delle stesse;
 - all'art. 2 **sancisce l'obbligo in capo ai Comuni di dare comunicazione ai Prefetti territorialmente competenti dei provvedimenti autorizzatori adottati nonché delle segnalazioni certificate ricevute**, previamente alla data di svolgimento dell'evento cui si riferiscono, i quali potranno essere, su richiesta del Prefetto o per motivate esigenze di pubblica sicurezza, oggetto di previsioni conformative o di divieto e di provvedimenti amministrativi di sospensione, annullamento o revoca;
 - all'art. 3 **prevede che le funzioni trasferite siano espletate dalle strutture amministrative già esistenti** per l'esercizio di competenze comunali a carattere procedimentale autorizzativo;

Considerato che le disposizioni contenute nei citati artt. 1 e 2 del Decreto Legislativo in esame, riservando alle Prefetture il potere di impartire direttive ai Sindaci e sancendo a carico degli Enti locali un obbligo di **previa comunicazione dei provvedimenti autorizzatori adottati** ex artt.68 e 69 T.U.L.P.S. per l'esercizio dei poteri di sospensione, annullamento o revoca, riconfermano i poteri di vigilanza e controllo preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in capo all'Autorità di P.S.

Vista la nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 1747 del 22/01/2026 a firma di S.E. il Prefetto di Ragusa, tramite la quale:

- sono state fornite a tutti i Comuni della Provincia specifiche indicazioni in merito all'applicazione del citato Decreto Legislativo n. 138/25;
- sono state fornite specifiche indicazioni in merito alle funzioni di polizia amministrativa delegate ai Comuni, di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931, N.773, per effetto del citato Decreto Legislativo n. 138/25;
- sono state fornite specifiche indicazioni, attraverso Vademecum ed incontri programmati, sulla documentazione minima necessaria al processo valutativo delle manifestazioni nel territorio comunale, specie per quegli eventi oggetto di disciplina **ex art.18 (pubblica manifestazione), art.25 (funzioni religiose); artt. 68-80 (licenze per spettacoli e trattenimenti pubblici) T.U.L.P.S. ed ex art.69 (piccoli trattenimenti) T.U.L.P.S. – nonché delle attività esercitabili nei pubblici esercizi senza necessità di autorizzazione;**
- sono state invitate le Amministrazioni Comunali e gli Uffici Competenti, attesa la necessità di consentire al Prefetto e al Questore di porre in essere le valutazioni di rispettiva competenza in ordine alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di adottare i conseguenziali provvedimenti, a **comunicare i provvedimenti autorizzatori adottati, così come le segnalazioni certificate ricevute, alla Prefettura ed alla Questura con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'Evento cui si riferiscono e, comunque, non oltre il decimo giorno antecedente la manifestazione;**

Considerato che:

- l'ufficio competente per materia alla gestione dei procedimenti relativi alle manifestazioni di pubblico spettacolo, che non rientrino nella sfera di competenza della Commissione Comunale/Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, è il Servizio S.U.A.P. – Sportello Unico Attività Produttive di competenza del Settore VIII – Urbanistica e Sviluppo Economico;
- in relazione a quanto sopra esposto, **il Servizio S.U.A.P. ha l'obbligo di trasmettere qualsiasi provvedimento autorizzativo adottato in materia di pubblico spettacolo, anche in seno alla presentazione di una S.C.I.A. la quale resta comunque soggetta al**

rilascio di un titolo autorizzativo (come esplicitato alla sezione I, paragrafo 5 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016, richiamata al comma 2 dell'art. 4), **alla Prefettura e alla Questura con un congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'Evento cui si riferisce e, comunque, non oltre il decimo giorno antecedente la manifestazione;**

- il Servizio S.U.A.P., in relazione alle numerose attività svolte e alle possibili ricadute sulla tutela della pubblica incolumità nonché dell'ordine pubblico, deve mantenere integre le condizioni minime, anche in termini temporali, necessarie alla:
 - ricezione delle istanze di autorizzazione e/o di S.C.I.A. per manifestazioni di pubblico spettacolo;
 - avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990;
 - richiesta di eventuali integrazioni;
 - regolare istruttoria della pratica;
 - emanazione del provvedimento autorizzativo;
 - comunicazione alla Prefettura e alla Questura con un congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'Evento cui si riferisce e, comunque, non oltre il decimo giorno antecedente la manifestazione;

Ritenuto in relazione a quanto esposto, alla vocazione turistica del Comune di Pozzallo e all'approssimarsi della stagione a estiva, di dover fornire:

- evidenza pubblica in merito all'evoluzione normativa;
- agli esercenti del settore e a chiunque sia interessato ad organizzare una manifestazione di pubblico spettacolo la possibilità di richiedere, entro un tempo ritenuto congruo alla definizione del procedimento amministrativo che ne deriva, al fine di evitare il ricorso all'ordine di sospensione di ogni attività,
- una Modulistica adeguata alla normativa del settore, alle indicazioni della Prefettura di Ragusa nonché alle numerose circolari ministeriali susseguitesesi nel tempo;
- al Servizio S.U.A.P. un tempo congruo alla definizione dei diversi procedimenti anche in relazione alle possibili complessità derivanti dagli eventi di pubblico spettacolo oggetto dell'istanza;

Visti:

- il R.D. 18 giugno 1931 n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 68,69 e 80);
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635, Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (artt.141,141-bis, 142 e 144) come integrato dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311, e modificato con D.L.gs. n. 222/2016;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 19);

Determinazione Settore Urbanistica e Sviluppo Economico n.23 del 03-04-2026 COMUNE DI POZZALLO

- il D.L. n.91 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 7.10.2013, n. 112;
- Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76;
- il Decreto Legislativo 12 settembre 2025, n. 138;
- il D.M. 19 agosto 1996 e ss.mm.ii. "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*";
- il D.Lgs. 81/2008, Art. 46: Obbligo generale di prevenzione incendi, gestione delle emergenze e formazione addetti;
- il D.P.R. 151/2011: Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (scia, rinnovo periodico, categorie A, B, C).
- il DM 7 agosto 2012: Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- La L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per quanto in premessa e di seguito interamente richiamato

- 1) di **approvare** l'allegata modulistica, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito elencata:
 - **ALLEGATO 1 - S.C.I.A. – Segnalazione Certificate di Inizio Attività** per la realizzazione di eventi di pubblico spettacolo e/o manifestazioni musicali, con un massimo di **200 persone**, che si svolgono entro la **fascia oraria 9:00 – 24:00** del giorno di inizio della manifestazione (art. 68 T.U.L.P.S. come modificato dalla L.n. 112 del 01/10/2013);
 - **ALLEGATO 2 - S.C.I.A. – Segnalazione Certificate di Inizio Attività** per lo svolgimento di una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo dal vivo con un massimo di 2000 partecipanti da svolgersi tra le ore 08,00 e le ore 01,00 del giorno successivo, per attività culturali quali il teatro, la musica, la danza (non ballo del pubblico) e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. (Decreto Legge n. 201 del 2024 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 16);

Determinazione Settore Urbanistica e Sviluppo Economico n.23 del 03-04-2026 COMUNE DI POZZALLO

- **ALLEGATO 3 – Domanda per il rilascio dell’autorizzazione per spettacoli / trattenimenti temporanei all’aperto e/o al chiuso** (articolo 19 legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S.);
- **ALLEGATO 4 – Richiesta di parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo di cui all’art. 141 del R.D. n.635 del 1940 e al D.P.R. 311 del 2001;**
- **ALLEGATO 5 – Preavviso di Pubblica Manifestazione** per la realizzazione di manifestazioni pubbliche (processioni, corteo, sit-in,) senza integrazione di momenti spazio-temporali dedicati allo spettacolo, ovvero, al trattenimento danzante o canoro e conseguentemente in assenza della necessità delle verifiche di solidità e stabilità delle strutture;
- **ALLEGATO 6 - S.C.I.A. – Segnalazione Certificate di Inizio Attività** per piccoli trattenimenti musicali in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

- 2) di **dare atto** ed evidenza pubblica che tutte le richieste di autorizzazione per manifestazioni di pubblico spettacolo di cui all’**Allegato 3** dovranno essere trasmesse al S.U.A.P., a pena l’irricevibilità, **con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell’Evento cui si riferiscono e, comunque, non oltre i 30 giorni antecedenti la manifestazione**, ai sensi dell’art. 2 c.2 della Legge 241/1990, al fine di riservare n.20 giorni all’istruttoria della pratica e alla richiesta di eventuali integrazioni ed ulteriori 10 giorni per la trasmissione della documentazione e del provvedimento autorizzativo alla Prefettura e alla Questura;
- 3) di **dare atto** ed evidenza pubblica che tutte le istanze per manifestazioni di pubblico spettacolo presentate attraverso l’istituto della S.C.I.A. di cui all’**Allegato 1** e all’**Allegato 2** dovranno essere depositate, a pena l’irricevibilità **con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell’Evento cui si riferiscono e, comunque, non oltre i 30 giorni antecedenti la manifestazione**, ai sensi dell’art. 2 c.2 della Legge 241/1990, al fine di riservare n.20 giorni all’istruttoria della pratica e alla richiesta di eventuali integrazioni ed ulteriori 10 giorni per la trasmissione della documentazione e del provvedimento autorizzativo alla Prefettura e alla Questura;
- 4) di **dare atto** ed evidenza pubblica che tutte le istanze per manifestazioni di pubblico spettacolo presentate attraverso l’istituto della S.C.I.A. di cui all’**Allegato 5** e all’**Allegato 6** dovranno essere depositate, a pena l’irricevibilità **con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell’Evento cui si riferiscono e, comunque, non oltre i 15 giorni antecedenti la manifestazione**, ai sensi dell’art. 2 c.2 della Legge 241/1990, al fine di riservare n.20 giorni all’istruttoria della pratica e alla richiesta di eventuali integrazioni ed ulteriori 10 giorni per la trasmissione della documentazione e del provvedimento autorizzativo alla Prefettura e alla Questura;
- 5) di **dare atto** ed evidenza pubblica che eventuali manifestazioni di pubblico spettacolo organizzate attraverso la trasmissione della SCIA oltre i termini previsti, c.d. invio

tardivo, o prive della documentazione richiesta negli Allegati 1 e 2, c.d. incompleta, comporterà, nel caso in cui dette manifestazioni di pubblico spettacolo vengano effettivamente svolte, la segnalazione agli organi territorialmente competenti in quanto in assenza di valido titolo.

Il Responsabile del Settore VIII
Urbanistica e Sviluppo Economico
Arch. Audenzio Rizzuto

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Settore
Arch. Audenzio Rizzuto
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI POZZALLO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

ORIGINALE

Registro Generale n. 613 del 03-04-2026

Determinazione del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico

N. 23 DEL 03-04-2026

Ufficio: SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto: Disciplina del Pubblico Spettacolo - Approvazione nuova modulistica S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive per la richiesta di autorizzazioni per manifestazioni di pubblico spettacolo, a carattere temporaneo, da svolgersi all'aperto e/o al chiuso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **07-04-2026** al **22-04-2026**

Lì 07-04-2026

Il Responsabile della Pubblicazione

Concetta Azzaro

(Sottoscritto con firma digitale)